

**REGOLAMENTO (CEE) N. 978/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 aprile 1989**  
**che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla**  
**Repubblica araba d'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85 <sup>(5)</sup>, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 aprile 1989, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	74,90
1006 10 23	75,20
1006 10 25	75,20
1006 10 27	75,20
1006 10 92	74,90
1006 10 94	75,20
1006 10 96	75,20
1006 10 98	75,20
1006 20 11	93,63
1006 20 13	94,00
1006 20 15	94,00
1006 20 17	94,00
1006 20 92	93,63
1006 20 94	94,00
1006 20 96	94,00
1006 20 98	94,00
1006 30 21	124,64
1006 30 23	146,49
1006 30 25	146,49
1006 30 27	146,49
1006 30 42	124,64
1006 30 44	146,49
1006 30 46	146,49
1006 30 48	146,49
1006 30 61	132,74
1006 30 63	157,03
1006 30 65	157,03
1006 30 67	157,03
1006 30 92	132,74
1006 30 94	157,03
1006 30 96	157,03
1006 30 98	157,03
1006 40 00	26,92